



## **Note sulle modifiche e le integrazioni apportate dal DLgs 106/09 al DLgs 81/08**

### **Indicazioni operative per gli Rls**

#### **Premessa**

La filosofia di fondo delle modifiche apportate dal DLgs 106/09 al DLgs 81/08 si propone essenzialmente i seguenti obiettivi:

- A. La riduzione delle sanzioni e delle responsabilità per datori di lavoro e dirigenti  
L'azione della Fiom ha ottenuto come risultato la cancellazione dell'art. 10bis ("articolo salva manager"); il tema della deresponsabilizzazione, tuttavia, è stato reintrodotta in modo "diluito" in altri articoli del DLgs 106 la cui interpretazione resta ancora poco chiara e sui quali è in corso un'analisi approfondita da parte dell'Ufficio legale della Fiom.  
Ci riferiamo, in particolare, alle modifiche apportate al comma 3 dell'art. 16 e l'aggiunta del comma 3bis all'art. 18; modifiche che, in caso di delega delle funzioni ad altri soggetti (preposti ecc), riducono, in particolare, le responsabilità dei datori di lavoro delle aziende che si certificano secondo le norme dei Sistemi di gestione della sicurezza del lavoro (SGS, ad es. OSHA 18000).
- B. la riduzione del ruolo della Pubblica Amministrazione nella vigilanza e nella promozione della salute;
- C. il rafforzamento del ruolo degli Enti Bilaterali, in particolare rispetto alla cosiddetta "presunzione di conformità" alle leggi delle aziende che si certificano con un Sistema di gestione per la salute e la sicurezza del lavoro.

Le note che seguono sono delle prime sintetiche riflessioni su alcuni punti, delle modifiche apportate al DLgs 81/08, che riguardano direttamente l'attività degli Rls all'interno delle aziende:

1. I vincoli per gli RLS nell'analisi del Documento di valutazione dei rischi (DVR)
2. Le modifiche rispetto alla sorveglianza sanitaria
3. Le modifiche alla valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato
4. Le modifiche rispetto alle verifiche di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

#### **1. I vincoli per gli RLS nell'analisi del Documento di valutazione dei rischi (DVR)**

- L'Articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del DLgs81 al comma 1 diceva: *il datore di lavoro... e i dirigenti...devono ( lettera O) " consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a (il DVR)"*
- Nell'Articolo 18 modificato è stata aggiunta la frase: *" Il documento è consultato esclusivamente in azienda".*

#### **Commento**

Questa modifica si propone di "vanificare" la novità sostanziale prevista dal DLgs 81/08 per gli RLS rispetto al DLgs 626/94; il diritto, cioè, degli Rls di potere analizzare i DVR in modo approfondito anche fuori dall'orario di lavoro e dall'azienda.

Il vincolo di "consultare il DVR solo in azienda", introdotto dal "Decreto Sacconi", non elimina l'obbligo per il datore di lavoro di "consegnare tempestivamente" il DVR, ma si propone di ridurre il tempo a disposizione degli Rls per l'analisi dei DVR. Questo "vincolo" conferma la validità del percorso Fiom "per il supporto dell'azione degli Rls" che prevede, come punto centrale, l'acquisizione delle competenze per verificare, in tempi rapidi e con cognizione di causa, i punti critici delle analisi dei rischi fatte dagli esperti aziendali.

Su queste modifiche relative all'utilizzo dei DVR, di cui saranno approfonditi anche gli aspetti legali, proponiamo le seguenti azioni "immediate":

- Agire, nell'ambito della contrattazione aziendale, per ottenere la possibilità di portare i DVR fuori dall'azienda;

- Se l'azienda consegna la copia del DVR su supporto informatico, l'Rls deve avere sempre la possibilità di stamparla ( la lettura al computer è più difficoltosa).
- richiedere all'azienda, ai sensi dell'art. 50 comma 2 del DLgs 81 *"Il Rls deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico"*, la possibilità di analizzare i DVR in azienda senza limiti di tempo (se l'azienda non dà agli Rls la possibilità di analizzare i DVR fuori dall'azienda, deve concedere la possibilità di farlo, in modo adeguato, in azienda)
- nei casi di aziende che si certificano secondo le norme sui Sistemi di gestione della sicurezza del lavoro ( SGS, ad es. OSHA 18000): poiché queste norme prevedono per gli Rls delle funzioni che vanno al di là di quelle previste dalla legislazione in materia, si può richiedere all'azienda la possibilità di analizzare i Dvr senza "vincoli" e, quindi, anche al di fuori dall'azienda.

## **2. Le modifiche rispetto alla sorveglianza sanitaria**

Il DLgs 106/09, oltre alla possibilità per le aziende di effettuare le visite mediche anche *"in fase preassuntiva"* (modifica in contrasto anche con lo Statuto dei lavoratori, legge 300), introduce una modifica molto negativa anche per i casi in cui un lavoratore risulta inidoneo rispetto alla sua mansione.

Il Testo originale del DLgs 81 diceva: *" Il datore di lavoro.... in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, (inidoneità) attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute."*

Il Testo modificato dice: *" Il datore di lavoro.... in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, (inidoneità) attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza."*;

Nei casi in cui il medico competente valuta un lavoratore "non idoneo alla mansione" è fondamentale il ruolo degli RLS per:

- effettuare un'analisi dettagliata dell'attività aziendale
- individuare, con la collaborazione anche del medico competente, una mansione che non comprometta la salute del lavoratore-lavoratrice.

## **3. Le modifiche alla valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato**

Al comma 1 dell'art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) del DLgs 81 è stato aggiunto il comma 1bis che dice: *"La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni..... e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010"*.

### **Commento**

Presso il Ministero del lavoro è stata istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro che, tra i suoi compiti, ha anche quello di *"elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato"*.

Le aziende, quindi, non possono effettuare la valutazione dello stress prima dell'elaborazione di queste linee guida e, in ogni caso, il termine ultimo per il DVR sullo stress è il 1° agosto 2010; come Fiom valutiamo negativamente questo rinvio e stiamo preparando delle linee guida semplificate per permettere agli Rls di fare una propria analisi di questa tipologia di rischio.

## **4. Le modifiche rispetto alle verifiche di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti**

Al comma 4 dell'art. 41 (Sorveglianza sanitaria) del DLgs 81 è stato aggiunto il comma 4 bis *"Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza."*

### **Commento**

Prima dell'emanazione delle Linee guida della Conferenza Stato-Regioni, quindi, le aziende non possono effettuare, su nessun lavoratore-lavoratrice, accertamenti per verificare l'eventuale uso di alcol o sostanze psicotrope e stupefacenti.

La Fiom valuta positivamente questa modifica e, dopo l'analisi di suddette Linee guida, sarà elaborato un Vademecum sulle azioni che gli Rls devono intraprendere per evitare eventuali abusi da parte delle aziende.

*Roma, 4 settembre 2009*